



SOMMARIO



GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI HA FIRMATO IERI DUE NUOVI DPCM: IL PRIMO, QUELLO IL CUI TESTO ERA GIA' STATO RESO NOTO NEI GIORNI SCORSI, PER IL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SECONDO PER IL SETTORE PRIVATO.





GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI HA FIRMATO IERI DUE NUOVI DPCM, il primo regolamenta il settore pubblico, il secondo quello privato.

Il punto



Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione del 5 Ottobre scorso, avente ad oggetto il D.L. 127/2021 che ha introdotto l'obbligo del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, per fornire aggiornamenti in merito alle preannunciate Linee Guida, che si sono in realtà tradotte nella emanazione di un **secondo DPCM**, contenente le modalità di **verifica del Green Pass** in ambito lavorativo, Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso l'adozione di strumenti informatici per il **controllo automatizzato** delle Certificazioni Verdi Covid-19, anche attraverso l'integrazione del sistema di lettura del QR Code nei sistemi di controllo agli accessi fisici (es.: tornelli), rilevazione presenze (es.: controllo presenze tramite cartellino) o della temperatura (termoscanner).

Sono poi state rese note una serie FAQ, per chiarire i tanti dubbi sorti in merito alla introduzione della verifica del possesso del green pass, che riportiamo di seguito:



1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori?

Ogni azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee emanate con il DPCM 12 ottobre 2021.

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi previsti.

È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l'accertamento non avvenga al momento dell'accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- **l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code** del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- **per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.**

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, **dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione.** Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, **in formato cartaceo o digitale**, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore? Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti, il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una **sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro**. Vengono poi applicate **anche le sanzioni disciplinari** eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono distaccati?

I controlli devono essere effettuati da entrambe, **sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda** presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass?

No, l'uso del green pass è una misura ulteriore che **non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida** di settore.


7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?

Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.

9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

	<p>Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.</p> <p>10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?</p> <p>Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.</p> <p>11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?</p> <p>Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.</p> <p>Nel rinviare alla precedente nostra Newsletter per ulteriori dettagli, facciamo riserva di tornare sull'argomento, ricordando la necessità di predisporre i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ informativa per i dipendenti/ avviso da apporre nella bacheca aziendale; ✓ lettera di incarico per la verifica da conferire al/i soggetto/i preposto/i ai controlli; ✓ registro giornaliero delle verifiche dei dipendenti; ✓ informativa per i clienti/fornitori; ✓ aggiornamento informative per la privacy.
	<p>Per informazioni e chiarimenti o per fissare una video call o un appuntamento, si prega di contattare i nostri uffici: tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it</p>
<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p>	<p><i>Rete PMI Servizi ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Servizi non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>